

n. /2022 r.g.



LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sezione Prima

composta da:

dott. Domenico Tagliatela

Presidente

dott.ssa Caterina Passarelli

Consigliere

dott. Alessandro Rizzieri

Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo ex art. 26 l.fall.

promosso da

con sede in

(C.F. , in persona del Magnifico Rettore

, difesa dall'Avv. , dall'Avv. e

dall'Avv.

(reclamante)

contro

s.p.a. con sede in (C.F.) - P.IVA:

), in persona dell'amministratore unico ,

difesa dall'Avv. Marco Greggio

(reclamata)

Oggetto: reclamo avverso il decreto del Tribunale di Treviso 27 gennaio 2022, reso nel procedimento di concordato n. /2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il 7 novembre 2019, [redacted] concludeva con [redacted] s.p.a. contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile situato in via [redacted]

Il rapporto contrattuale era ancora in corso di esecuzione allorché, in data 17 dicembre 2021, [redacted] s.p.a. depositava, presso il Tribunale di Treviso, domanda di concordato ex art. 161, 6° co., 1.fall.

Con decreto del 22-27 dicembre 2021, il Tribunale di Treviso nominava il commissario giudiziale ed assegnava termine per presentare la proposta.

Con istanza del 28 dicembre 2021 [redacted] s.p.a. chiedeva, ai sensi dell'art. 169 *bis* 1.fall., l'autorizzazione alla sospensione di contratti di appalto ancora in essere, tra cui quello con [redacted]

Il Tribunale di Treviso, con un primo decreto 3 gennaio 2022 emesso *inaudita altera parte* e poi con un secondo decreto del 27 gennaio 2022, notificato alla committente il 1° febbraio 2022, autorizzava la sospensione dell'appalto per sessanta giorni.

Avverso tale ultimo provvedimento proponeva reclamo [redacted]

[redacted] lamentando l'omessa valutazione, da parte del tribunale, del pregiudizio ad essa derivante dalla sospensione dell'appalto.

[redacted] chiedeva, in via principale, la revoca della sospensione del contratto e, in via subordinata, che fosse disposto l'immediato scioglimento dello stesso.

Si costituiva nel procedimento di reclamo [redacted] s.p.a., deducendo

di avere richiesto, con istanza del 22 febbraio 2022, ulteriore proroga per sessanta giorni della sospensione del contratto d'appalto, accordata dal Tribunale con decreto del 3 marzo 2022, al fine di valutare se proseguire il rapporto o sciogliersi da esso, evitando che nelle more della decisione la stazione appaltante applichi penali contrattuali per il ritardo o la sospensione dell'esecuzione dei lavori.

La reclamata aggiungeva che la decisione di sciogliersi dal rapporto spettava esclusivamente ad essa e che non vi era un interesse pubblico ostativo alla sospensione, per cui il reclamo doveva essere rigettato.

La decisione era riservata all'esito dell'udienza di discussione del 24 marzo 2022.

Ciò premesso, si ritiene che il reclamo non sia fondato e non possa trovare accoglimento.

1. Il contratto di appalto n. 10/2019, autorizzato dalla deliberazione di giunta comunale n. 10/2019, si duole dell'autorizzazione alla sospensione del contratto di appalto, concluso il 7 novembre 2019, avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile il cui completamento, a seguito di varianti e proroghe, era previsto per il 30 maggio 2022.

Sostiene la reclamante che il Tribunale di Treviso non abbia considerato il pregiudizio che la sospensione arreca a [redacted] la quale aveva programmato, nel nuovo complesso, il compimento di attività didattica ed anche il trasferimento di uffici dall'attuale sede di via [redacted]

[redacted], essendo già stato disdettato il contratto di locazione per il 31 maggio 2022.

2. Non è in contestazione il fatto che il contratto non sia stato compiutamente eseguito, condizione necessaria perché ne possa essere autorizzata la sospensione o lo scioglimento ai sensi dell'art. 169 bis, 1° co., l.fall., ed anzi la reclamante afferma che proprio l'urgenza del completamento delle opere appaltate renda dannosa l'autorizzazione alla sospensione del rapporto per giorni sessanta.

La natura pubblica dell'appalto non impedisce l'applicazione della norma in esame, che riguarda tutti i contratti sinallagmatici. Non può pertanto sostenersi che l'interesse pubblico all'ultimazione dei lavori (interesse connaturato ad ogni appalto pubblico) sia ostativo all'autorizzazione di sospensione.

E' poi senz'altro vero che l'autorizzazione presuppone che la richiesta sia conforme ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in modo da evitare che ne derivi un ingiusto pregiudizio a carico dell'appaltante (cfr. Cass. civ. 23 novembre 2020, n. 26568).

Tuttavia, nel caso di specie, non vi sono elementi obiettivi da cui desumere, per la prima sospensione concessa (non essendo la seconda oggetto di esame), un abuso dello strumento della sospensione da parte della società appaltatrice.

E' infatti ragionevole l'esigenza, prospettata da _____ s.p.a., di disporre di un periodo di tempo (sessanta giorni) per valutare, in termini di "marginalità positiva", ossia di compatibilità economica con la proposta di concordato, la possibilità di proseguire il rapporto, peraltro già preannunciando che, da una prima verifica, la valutazione è stata negativa.

Neppure può dirsi che vi sia ingiusta sproporzione tra il pregiudizio che subisce la committente (pregiudizio che – come sopra osservato – è connaturato alla fattispecie) e le ragioni a sostegno dell'istanza di sospensione, evidentemente da rintracciarsi nelle necessità organizzative di _____ s.p.a., scaturenti dalla procedura concordataria, e nelle determinazioni da assumere circa la compatibilità della prosecuzione del rapporto con la proposta concordataria.

Deve infine aggiungersi che l'impossibilità di fruire di altri locali rimane indimostrata, non essendovi riscontro all'asserzione della reclamante per cui la sede di via _____ non possa rimanere occupata, malgrado la disdetta della locazione, anche dopo il 31 maggio 2022,

fermo rimanendo il diritto dell'appaltante all'indennizzo, ai sensi del 2° co. dell'art. 169 *bis*, per il pregiudizio patrimoniale subito, ed in particolare per le indennità di occupazione che dovranno essere corrisposte al proprietario dell'immobile di via

3. La domanda subordinata della reclamante, con cui richiede che sia disposto l'immediato scioglimento del contratto, non è ammissibile, poiché la scelta se proseguire il rapporto o sciogliersi da esso compete esclusivamente all'appaltatore in concordato, previa autorizzazione del Tribunale. La decisione non spetta all'appaltante *in bonis*, il quale può comunque fare affidamento sui rimedi previsti per il caso di inadempimento dell'appaltatore (se questi s'è reso inadempiente prima di ottenere la sospensione del rapporto oppure, cessata la sospensione, non riprenda i lavori e neppure tempestivamente comunichi di sciogliersi dal vincolo contrattuale).

4. Attesa la particolarità della vicenda e la sommarietà della motivazione del decreto reclamato, che ha indotto ad impugnarlo affinché venissero valutate le proprie considerazioni in merito alla sospensione del rapporto contrattuale, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi del 2° co. dell'art. 92 c.p.c., per compensare le spese del procedimento.

Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo alla reclamante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo;
- compensa le spese del procedimento;
- dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo alla

reclamante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

Venezia, 24 marzo 2022.

Il Presidente
(dott. Domenico Tagliatela)